

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

		A COMMISSIONE TRIBUTARIA VENEZIA - MESTRE		05700-
	riu	nita con l'intervento dei Signori:		SEZIONE 1
		TAMBORRA	NICOLO.	Presidente e Relatore
		RINDONE		
		SCIUTO		
			3	

ha emesso la seguente				
-1	na e	messo la seguente		
			SENTENZA	w.Y
	- sull'ar	messo la seguente Opello n. 1446/13 citato il 30/08/2013	SENTENZA	
	- sull'ap depos	opello n. 1446/13 iitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13, emessa		a Provinciale di
	- sull'ap depos - avvers BELLU	opello n. 1446/13 iitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO	a dalla Commissione Tributaria	
	- sull'ap depos - avvers BELLU	opello n. 1446/13 sitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO sto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR	a dalla Commissione Tributaria	
	- sull'ap depos - avven BELLU propos	opello n. 1446/13 sitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO sto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR	a dalla Commissione Tributaria	
0	- sull'ap depos - avven BELLU propo contro difeso DE CAS	opello n. 1446/13 iitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO sto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR parti:	a dalla Commissione Tributarion. PROVIN. UFF. CONTROLLI	
ONO ONO	- sull'ap depos - avven BELLU propos contro DE CAS C/O ST //A TOI	opello n. 1446/13 sitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO sto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR parti: da: STELLO VALENTINO UDIO TOSI RINO 151 MESTRE 30170 VENE	a dalla Commissione Tributaria I. PROVIN. UFF. CONTROLLI	
ONO ONO	- sull'ap depos - avven BELLU propos contro DE CAS C/O ST //A TOI	opello n. 1446/13 sitato il 30/08/2013 so la sentenza n. 30/2/13 emessa NO sto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR parti: da: STELLO VALENTINO UDIO TOSI RINO 151 MESTRE 30170 VENE	a dalla Commissione Tributaria I. PROVIN. UFF. CONTROLLI	

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº

	SEZIONE
	N° 1 :
	REG.GENERALE
	N° 1446/13 (riunificato)
	UDIENZA DEL
	30/10/2014 ore 09:30
	SENTENZA
	N°
	16711114 PRONUNCIATA IL:
	30.10.1010
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
	03.11.2014
	II Segretario
1	Assistente Tributario Nicoletta Ciccuto
-	10 P
I	Maris

09:30

FATTO

L'Agenzia delle Entrate di Belluno, a seguito verifiche effettuate nel 2011 sui 3 conto correnti bancari di alcuni Istituti di credito di pertinenza dello

, pose attenzione su alcune operazioni di versamenti e prelievi per cui richiese il deposito di tutta la documentazione contabile relativa agli anni 2007 e 2008.

In sede di ottemperanza alla richiesta, il

a conoscenza che era in corso una indagine finanziaria, le cui fonti di innesco erano costituite dalla richiesta di un mutuo di €. 120.000 nel 2007, dall'acquisto di autoveicolo di
lusso nel 2007 e dalla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo di ca. €.
100.000; replicava la contribuente che negli anni 2007/2008 non era stato acceso alcun
mutuo, che comunque l'auto (diesel con cilindrata 2700) era stata acquisita in leasing
nel 2008 e non era di lusso, che il ricorso per decreto ingiuntivo si riferiva ad una serie di
notule per attività allo stesso cliente negli anni precedenti, notule rimaste impagate.

Successivamente l'Agenzia inviava il questionario di rito, con invito a restituirlo entro 15 giorni unitamente alle giustificazioni ed alla documentazione a corredo; dopo varie proroghe, resesi necessarie per recuperare la documentazione presso le banche, questionario e documentazione vennero depositati.

Seguirono, dopo l'esame della documentazione, le notifiche degli accertamenti di maggior reddito a carico per gli anni 2007 (€.264.000,00) e 2008 (€. 227.617,00) e conseguenti maggiori accertamenti a carico dei

per la quota di partecipazione corrispondente, con ripresa delle maggiori imposte, con interessi e sanzioni.

A seguito istanza di accertamento di adesione ed istanza di autotutela, l'Ufficio rideterminò in autotutela il maggior reddito dello rispettivamente in €. 140.551,00 per il 2007 ed in €. 70.726,00 per il 2008 ed altrettanto per la corrispondente quota fece per i

Contro i provvedimenti di accertamento e si gravavano con distinti ricorsi e per ciascun anno dinanzi alla CTP di Belluno, nel quale fecero valere molteplici profili di illegittimità.

Si giunge così alla memoria illustrativa del 14.2.2013 dei contribuenti, a seguito della quale l'Ufficio, nell'ottica di una proposta conciliativa, dichiarava di poter rideterminare il maggior reddito dello rispettivamente in €. 90.645,35 per il 2007 ed in €. 50.510,00 per il 2008; in tale circostanza l'Ufficio eccepiva (per la prima volta) che il reddito dichiarato in rapporto ai compensi percepiti era significativamente inferiore alla media desunta dalle dichiarazioni degli altri di Belluno.

La CTP di Belluno, investita del gravame, previa Ordinanza di sospensione degli effetti

degli atti impugnati, con distinte sentenze ha accolto tutti i ricorsi (, rispettivamente per ciascun anno, e due per ciascuno dei), motivando:

- che non era condivisibile la metodologia utilizzata dall'Ufficio con riferimento alle operazioni giroconti giustificate solo per un arco temporale di 6 giorni (tra prelievo da un conto e versamento su un altro conto);
- che era insufficiente la prova in ordine alla riferibilità allo del conto corrente intestato all'
- che, ai fini probatori, erano sufficienti i tickets per vincite depositati dai contribuenti a giustificazione di alcune operazioni di versamento, in quanto supportate da ulteriori indizi concordanti;
- che l'Ufficio aveva tenuto un comportamento ondivago avendo rideterminato a più riprese il maggior reddito, fino quasi a dimezzare l'accertamento originario.

Avverso tutte le sentenze emesse dalla CTP l'Agenzia delle Entrate ha proposto distinti appelli dinanzi a questa CTR, con richiesta di riforma delle stesse nei limiti delle liquidazioni proposte ai fini conciliativi, nella misura degli imponibili evidenziati nella proposta di conciliazione nei confronti dello e conseguentemente di ciascun socio per la propria quota di partecipazione, previa riunione per litisconsorzio.

Censura l'appellante Ufficio:

- 1- la mancata costituzione del litisconsorzio necessario, per l'evidente connessione fra tutti i procedimenti;
- 1- l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento:
- a- all'imputazione allo del conto , sul quale ha delega ad operare, risultando versamenti dal conto dell' al conto

dello e viceversa;

- b- ai giroconti, sia per il riferimento temporale sia perché sovente non vi è corrispolndenza tra somme prelevate da un conto e somme versate nell'altro;
- c- alle vincite da scommesse essendo inidonea la prova dei tickets e mancando qualsiasi indizio afferente assegni o versamenti afferenti le vincite;
- d- all'asserito andamento ondivago dell'Ufficio, non essendo qualificabile come tale perché dovuto al deposito solo in parte e per fasi successive della documentazione da parte dei contribuenti;
- e- alle fonti d'innesco (come sopra descritte), sicuramente idonee a legittimare l'indagine bancaria, fatto particolare riferimento all'elemento concernente la scarsa produttività reddituale dello in relazione al giro d'affari e comunque ben lontana dalla media degli della zona;
- f- alle spese del giudizio, essendoci giustificate ragioni per la loro compensazione e comunque per la loro attenuazione.

Resistono, con distinti atti di costituzione in giudizio, i contribuenti, controdeducendo alle censure dell'appellante e riprendendo i motivi già fatti valere in primo grado; con richiesta di rigetto di tutte le domande avversarie e conferma delle impugnate sentenze.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio dispone la riunione di tutti gli appelli (dal n. 1446/13 al n. 1451/13) su RGA 1446/2013, per l'evidente connessione delle questioni trattate.

Quanto al merito.

Non vi è dubbio che i numerosi conti accesi dallo e (con circa otto istituti bancari) e la presenza di alcune interconnessioni tra il conto dell'

e i conti ingenerano dubbi sulla regolarità della condottra contabile e fiscale dei contribuenti.

Peraltro, reputa il Colloegio, i contribuenti hanno fornito esauriente giustificazione dei movimenti di versamento e prelevamento dai conti correnti.

E valga il vero:

a- in ordine ai giroconti, non appare giustificata la scelta dell'Ufficio di ritenere validi solo quelli che si sono svolti nell'arco temporale di sei giorni, escludendo tutti gli altri, che peraltro non hanno interessato periodi di mesi ma solo di alcuni giorni in più; è la stessa logica assunta dall'Ufficio (ritenere giustificati i giroconti in un dato periodo temporale) che induce a ritenere valide tutte le operazioni di giroconto (naturalmente purchè svoltesi in un tempo accettabile), potendo le somme prelevate essere state trattenute per vari motivi (fabbisogni transeunti, mancanza di tempo, indisponibilità di personale ad hoc) fino al loro travaso nell'altro conto;

b- per quanto concerne , sui conti della quale aveva delega ad operare, è lo stesso Ufficio che da conto di alcuni errori nel versamento di somme di non spettanza perchè evidentemente di errori si trattava;

c- circa le vincite alle scommesse , costituiscono prova idonea i tikets depositati dai contribuenti e le dichiarazioni del terzo (il cui valore solo indiziario supporta però la prova dei tikets); l'osservazione dell'Ufficio che tali vincite non appaiono supportate da alcun assegno in versamento costituisce semplice allegazione, in quanto non provata da alcuna indagine in merito circa la maniera di riscossione delle vincite stesse;

d- sulle fonti di innesco: non vi è dubbio che quasi tutte le fonti citate dall'Ufficio sono inesistenti (così è per la macchina definita "di lusso", che invece di lusso non era perché si trattava di una macchina a diesel di 2.700 c., nenache in proprietà ma in leasing ed acquisita nel 2008; così è per il mutuo, non provato e quindi inesistente; così è per il ricorso per decreto ingiuntivo, riferendosi lo stesso ad attività svolte per più anni a favore di quel cliente e mai pagate); resterebbe solo quella relativa alla "modesta" entità del reddito dichiarato in rapporto ai compensi conseguiti, significativamente inferiore alla media del settore, entità peraltro che non è stata tale da svelare una incoerenza con lo studio di settore, unico ancoraggio consentito per l'accertamento fiscale ma non utilizzato dall'Ufficio (perché all'evidenza il reddito dichiarato rientrava tra quello desumibile o "tollerato" dallo studio di settore).

e-quanto alle spese del giudizio, è possibile che ove il primo Giudice avesse riunito tutti i procedimenti la loro liquidazione sarebbe stata più attenuata, ma è da dirsi altresì che quel comportamento inerente l'utilizzazione di più conti correnti e il travaso da un conto all'altro di somme ha generato confusione sulla loro chiarezza, di tal chè si può ritenere

1

giustificata l'indagine dell'Ufficio.

I suddetti motivi comportano di per sé la conferma delle sentenze di primo grado, ad eccezione del capo relativo al regolamento delle spese del giudizio.

Deve però darsi conto della censura pregiudiziale sollevata già in primo grado dai contribuenti ed ora ripresa in appello in sede di controdeduzioni: la illegittimità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie perché sottoscritta dal Capo Ufficio Accertamenti e non dal Capo Settore Accertamenti e Riscossione (circostanza ormai pacifica in atti, perché confermata dallo stesso Ufficio).

Non vi è dubbio, ritiene il Collegio, che in assenza di delega specifica o dell'affidamento delle funzioni vicarie (del che l'Ufficio non indica alcunché), l'esercizio del potere autorizzatorio è stato deviato per usurpazione da parte del funzionario che ha firmato l'autorizzazione; né risulta intervenuta alcuna "sanatoria" attraverso la ratifica da parte del titolare del potere.

Tale fatto non può essere senza conseguenze in ordine alla legittimità delle indagini poi eseguite ed alla utilizzabilità dei risultati emersi dalla stessa.

Non è possibile aderire alla richiesta dell'Ufficio circa l'assenza di conseguenze sull'utilizzabilità delle indagini, benché effettuate sulla base di un'autorizzazione "irego" lare"; invero, tale autorizzazione è tamquam non esset e tutta l'attività che per effetto della stessa è conseguita è priva di alcun effetto, svolgendo la regolare autorizzazione la funzione di rendere legittime e legali le operazioni che in virtù delle stesse vengono effettuate dai soggetti autorizzati.

Ne consegue che anche per tale verso gli accertamenti debbono essere annullati.

Le spese, per entrambi i gradi, possono essere compensate per quanto sopra evidenziato.

P.O.M.

Decidendo sugli appelli riuniti, in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone:

1- in parziale riforma delle sentenze impugnate, accoglie gli appelli limitatamente al capo delle sentenze relativo alle spese del giudizio;

2- rigetta nel resto gli appelli e conferma le sentenze di primo grado;

3- compensa le spese di giudizio, per entrambi i gradi.

Così deciso in Venezia lì 30.10.2014

E' copia conforme al suo originale Venezia 01.02.645 IL PRESIDENTE- Relatore
- Avv. Nicolò Tamborra -

IV